



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro**

in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **2558** nel ruolo generale dell'anno **2020** promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv.to Casella Andrea.

CONTRO

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE [REDACTED]
FAYOR [REDACTED], persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 e ss.mm. e art. 429, comma I, c.p.c., depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione, in quanto assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le questioni in contestazione tra le parti (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; in senso conforme da ultimo Cass. n. 25509/2014 e Cass. n. 27953/2018).

2. Il ricorso – avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 453/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 26.08.2020 con cui è stato ingiunto il pagamento a **[REDACTED]** **[REDACTED]** in favore della Cassa nazionale previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali dell'importo di € 20.573,78 a titolo di contributi omessi calcolati al

31.12.2016, oltre sanzioni e interessi, calcolati al 17.11.2019 – è fondato e deve essere accolto.

3. Come noto il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. introduce, attraverso il meccanismo proprio della impugnazione, un procedimento ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento inteso a rimuovere il pregiudizio nascente dal procedimento di ingiunzione ma vale a trasformare in un giudizio cognitorio ordinario il processo promosso nelle forme speciali facendolo rientrare in una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena. Ne consegue che il giudice è investito di un potere-dovere di statuire sulla pretesa creditoria e sulle eccezioni contro di essa proposte e deve altresì valutare l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda al momento della decisione (ex multis Cass. 28/2010; Cass. 5754/2009). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto, pertanto, la verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.

4. Preliminarmente si rileva che il decreto ingiuntivo è stato validamente emesso attesa l'attestazione del credito proveniente dal direttore dell'ente ricorrente, la quale costituisce idonea prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 28 ottobre 2008, n. 25888);

5. Nella fase di merito parte opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/95 per non aver ricevuto validi atti interruttivi. Ha evidenziato inoltre di essersi cancellata dall'albo professionale con decorrenza dal 18.12.2012, con conseguente cancellazione dell'indirizzo dall'elenco INIPEC. Parte opposta nello specificare che l'ingiunzione di pagamento riguarda le somme dovute a titolo di contributi non versati per gli anni 2009/2013 ed una modestissima somma per l'annualità 1999, ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione, diffide ad adempiere del 2013, 2017, 2018; ha concluso pertanto per il rigetto della opposizione.

6. Dalla documentazione in atti si evince che il credito rivendicato con il decreto ingiuntivo opposto riguarda i contributi afferenti alle annualità 1999, 2009, 2011, 2012, 2013.

Occorre esaminare la documentazione prodotta dalla Cassa al fine di verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.

7. Con riferimento alla diffida asseritamente notificata alla parte opponente il 18.12.2013 (al. 5 in cui sono rivendicate annualità 1999; 2000; 2009; 2011; 2012), rileva il giudicante che la documentazione prodotta dalla Cassa ai doc. 5.1. e 5.2. (cfr. fasc. opposta) non è idonea ad attestare l'effettivo inoltro della pec alla sig. ~~_____~~, trattandosi di mere

